



Comune di San Casciano in Val di Pesa
Città Metropolitana di Firenze



REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE DI VERDE PUBBLICO
DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con D.C.C. n. ____ del _____

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Oggetto e disciplina

Articolo 3 – Aree ammesse

Articolo 4 – Soggetti ammessi

Articolo 5 – Interventi ammessi

Articolo 6 – Richiesta di adozione

Articolo 7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Articolo 8 - Partecipazione dell'Amministrazione comunale

Articolo 9 – Rilascio e durata dell'autorizzazione di adozione

Articolo 10 – Responsabilità

Articolo 11– Contenzioso

Articolo 12 – Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni

Allegati

Allegato 1 – Modello di richiesta di adozione

Allegato 2 – Bozza di convenzione

Art. 1

FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale consapevole che le aree di verde pubblico contribuiscono in modo significativo al miglioramento della qualità urbana dell'abitato all'interno del quale si trovano, con il presente regolamento intende normare "l'adozione" **di aree verdi di proprietà pubblica** da parte di cittadini residenti o non residenti (soggetti ammessi indicati all'art. 4) al fine di mantenerle e migliorarle.

Art.2

OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree verdi di proprietà pubblica, attrezzate o no, ubicate all'interno del territorio comunale individuate dal Piano Operativo Comunale come aree di verde pubblico.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ed indicati all'art.5.
3. L'adozione delle aree a verde prevede l'assegnazione ai soggetti adottanti di cui all'art. 4, di aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle presenti norme.
4. L'adozione avverrà mediante sottoscrizione di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo articolo 7.
5. L'Amministrazione assicurerà la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento anche mediante sua pubblicazione sul sito internet del Comune.
6. Le aree verdi mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3

AREE DA ADOTTARE

1. Ai fini dell'azione per aree verdi urbane si intendono:
 - Aree di verde pubblico attrezzate, giardini pubblici;
 - Aiuole fiorite;
 - Aree verdi anche di margine urbano incolte o con olivete/alberi da frutto;
 - Aree verdi perimetrali ai passaggi pedonali;
 - Aree di pertinenza dei plessi scolastici;
 - Fioriere e simili;
2. Per un'individuazione di massima di tali aree è possibile consultare sulla pagina web del Comune al seguente link [Pianificazione del territorio. | Comune di San Casciano in Val di Pesa \(sancascianovp.net\)](http://Pianificazione%20del%20territorio.%20Comune%20di%20San%20Casciano%20in%20Val%20di%20Pesa) i seguenti elaborati del Piano Operativo vigente:
 - le tavole dei centri abitati e cercare le aree individuate come verdi V1, V2, V3 e V4 di proprietà pubblica oppure, per le aree di pertinenza dei plessi scolastici (SC);
 - al di fuori dei centri abitati la tavola PO_PO_09_03_02_TA_AltreFunzioni e cercare le aree individuate come verdi V1, V2, V3 e V4 di proprietà pubblica;
3. Le aree verdi da adottare saranno proponibili direttamente dai soggetti interessati e sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, previo parere degli uffici comunali competenti, che individuerà le aree adottabili sulla base delle proposte presentate.
4. Alla richiesta di adozione dovrà essere allegata la proposta manutenzione e/o miglioramento, una planimetria (anche un'estratto della tavola del Piano Operativo) con l'esatta individuazione dell'area di interesse recante l'indicazione della località e della Via.
5. Per le aree più grandi potranno essere accolte anche più proposte sulla stessa area.

6. Per le aree piccole, qualora le proposte coinvolgano la medesima area, verrà data precedenza al soggetto che avrà presentato per primo la richiesta (data protocollo di arrivo all'ente).
7. Potranno essere presentate domande per la manutenzione di una o più aree a verde.

Art. 4

SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati nell'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
 - a – cittadini residenti o non residenti ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, comitati, condomini);
 - b- Organizzazioni di volontariato;
 - c- Istituzioni scolastiche, parrocchie, enti religiosi;
 - d - soggetti giuridici e operatori commerciali.
2. I soggetti sopra indicati, per ottenere l'adozione, devono nominare un proprio referente.

Art. 5

INTERVENTI AMMESSI

1. Nelle aree verdi adottate è possibile eseguire i seguenti interventi:
 - a) Manutenzione ordinaria:** operazioni utili alla tutela, cura e manutenzione delle aree verdi come la pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, annaffiatura e cura e sistemazione delle aiuole, cespugli e siepi.
 - b) Manutenzioni straordinarie:** operazioni utili alla cura delle aree verdi che devono essere preventivamente concordate con gli Uffici comunali competenti come:
 - potature degli alberi ed arbusti esistenti e conferimento del verde in aree appositamente indicate dagli Uffici al fine di una corretta gestione;
 - abbattimenti e reimpianti di piante malate o secche;
2. L'approvvigionamento idrico necessario alle annaffiature del verde dovrà essere effettuato a cura dei soggetti adottanti;
3. Non è permesso l'uso privatistico o esclusivo dell'area affidata all'adottante che rimane pubblica e fruibile da tutti. L'area conserverà la propria destinazione pubblica e non potrà essere recintata o preclusa all'utilizzo da parte della collettività.

Art. 6

RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al protocollo del Comune mediante compilazione dell'apposito modello denominato "Richiesta di adozione area verde comunale" allegato al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. L'Amministrazione Comunale tramite istruttoria fatta dagli Uffici Comunali, valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
 - ordine temporale di presentazione;
 - completezza della documentazione;
 - proposta di manutenzione;
 - rispondenza alle finalità del Regolamento;
3. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come successivamente descritta, la Giunta Comunale delibererà l'assegnazione in adozione dell'area verde di proprietà comunale.

4. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" allegata al presente Regolamento.
5. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa consegnerà all'adottante l'area verde nello stato di fatto in cui essa si trova, dando atto della consegna mediante un verbale redatto in contraddittorio.
6. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - relazione descrittiva della proposta di manutenzione dell'area verde redatto dal richiedente con evidenza delle opere previste nonché dei tempi previsti per la realizzazione eventualmente corredata da documentazione fotografica;
7. Tutte le soluzioni tecniche proposte dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
8. Tutti gli interventi proposti dovranno armonizzarsi con il contesto nel rispetto delle specie esistenti, degli arredi esistenti nonché della progettazione esistente delle diverse aree e nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate le direttive e prescrizioni di volta in volta impartite dagli Uffici comunali.

Art. 7

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti che avranno in adozione le aree verdi prenderanno in consegna uno spazio pubblico impegnandosi, **a titolo gratuito**, alla realizzazione degli interventi indicati all'art.5 prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità, le dimensioni e le destinazioni in essere.
2. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
3. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario delle aree verdi adottate.
4. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. Le aree verdi, anche se adottate, rimarranno permanentemente destinate a uso e funzione pubblica.
5. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 834/2007 per tutti gli interventi consentiti dal presente Regolamento.
6. Il Comune, tramite il personale dei propri uffici, può effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento al fine di verificare lo stato dei lavori di manutenzione e miglioramento delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.
7. In caso sopravvenissero impedimenti in esecuzione della convenzione sottoscritta dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione al fine di consentire l'adozione degli opportuni interventi.
8. Il soggetto adottante deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
9. Tutto quanto autorizzato ed introdotto e/o messo a dimora a cura dell'adottante sulle aree verdi adottate, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione di elementi amovibili da rimuovere al termine della convenzione.
10. Il soggetto adottante qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune e la dicitura " questo aiuola/fioriera/area verde è curata/o da....." seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'adottante di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura

commerciale. Il cartello, se autorizzato, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello 70 cm (orizzontale) x 50 cm (verticale);
- altezza massima del cartello da terra, comprensiva della struttura di sostegno, cm 80;
- numero massimo di cartelli 1. In caso di aree superiori a 500 mq potranno essere autorizzati 2 cartelli;
- non è consentita nessuna forma di illuminazione;

La richiesta di installazione di un cartello potrà essere fatta anche successivamente alla richiesta di adozione.

Art. 8

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi in quanto proprietario delle aree pubbliche, ad esclusione di quanto previsto dal successivo articolo 10.
2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
3. L'Amministrazione Comunale, al fine di facilitare e favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o ai soggetti adottanti coinvolti nei singoli interventi.
4. Per la promozione dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale può pubblicare sul proprio sito internet istituzionale specifiche manifestazioni di interesse.

Art. 9

RILASCIO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non potrà superare **cinque** anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al protocollo comunale almeno 60 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli Uffici comunali, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione delle aree o per modifiche dell'area data in adozione o qualora queste vengano utilizzate in maniera impropria a sindacabile giudizio dell'amministrazione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che potrà pervenire al protocollo comunale con anticipo di almeno 60 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori che hanno disposto gli interventi.

Art. 10
RESPONSABILITA'

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi adottate, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

Art. 11
CONTENZIOSO

1. Per ogni controversia relativa alla Convenzione è competente il Foro di Firenze.

Art. 12
AGGIORNAMENTI, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. Fanno parte del presente Regolamento i seguenti allegati:
 - Allegato A: Bozza di convenzione di adozione ;
 - Allegato B: Modello di richiesta di adozione.
2. Il presente Regolamento Edilizio ed i suoi allegati, possono essere modificati ed aggiornati sia in caso di modifiche normative sia per scelte diverse fatte dall'Amministrazione.
3. Il presente Regolamento ed i suoi allegati entrano in vigore dalla data di esecutività della Delibera che li approva.
4. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Progetto Adotta un'aiuola approvato con DGC n° 230 del 15/09/2014 nonché suoi allegati anche successivamente modificati.